



Adunanza del giorno 14.12.2016
N. 339

Oggetto: Approvazione convenzione per gestione associata dei servizi socio - assistenziali della Zona Sociale n. 10 in attuazione della L.R. n. 10 del 17 agosto 2016.
Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 13:25 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

MALAFOLIA Francesca
DE ANGELIS Tiziana
PIACENTI D'UBALDI Vittorio
BUCARI Stefano
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

15 DIC. 2016

TERNI 15 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Del. G.C. n. 251 del 21/09/2016, con la quale è stato assunto l'obiettivo della gestione associata delle politiche sociali nella Zona Sociale n. 10, di cui il Comune di Terni è ente capofila, in attuazione della L.R. n. 10 del 17 agosto 2016;

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

Preso atto degli esiti delle successive adunanze della Conferenza di Zona e dell'Ufficio di Piano di cui ai verbali di seguito richiamati:

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

- verbale del 20 Settembre 2016;
- verbale del 27 Settembre 2016;
- verbale del 04 Ottobre 2016;
- verbale del 18 novembre 2016;

Visto lo schema di convenzione elaborato di concerto dai rappresentanti dei Comuni della Zona Sociale n. 10 (all. 1);

Precisato che ciascun Comune provvederà all'adozione degli atti di competenza;

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Promozione Sistema Formativo e Sociale
- Ass. Malafolia

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale Dott.ssa D. Virili ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 in data 12.12.2016;

Con voti unanimi

DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio Comunale

1. L'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle politiche sociali nella Zona Sociale n. 10, in

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



- attuazione della L.R. n. 10 del 17 agosto 2016, allegato e parte integrante del presente atto;
2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo



ZONA SOCIALE N. 10
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA ZONA SOCIALE N. 10

TRA

- Dott.ssa, nata a.....il....., in qualità di del Comune di Terni, presso il quale è domiciliata per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- Dott.ssa, nata a.....il....., in qualità di del Comune di Acquasparta, presso il quale è domiciliata per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- Dott.ssa, nata a.....il....., in qualità di del Comune di Arrone presso il quale è domiciliata per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- Dott.ssa, nata a.....il....., in qualità di del Comune di Ferentillo presso il quale è domiciliata per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- Dott.ssa, nata a.....il....., in qualità di del Comune di Montefranco presso il quale è domiciliata per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- Dott.ssa, nata a.....il....., in qualità di del Comune di Polino presso il quale è domiciliata per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- Dott.ssa, nata a.....il....., in qualità di del Comune di San Gemini presso il quale è domiciliata per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- Dott.ssa, nata a.....il....., in qualità di del Comune di Stroncone presso il quale è domiciliata per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

PRESO ATTO:

- del **D.lgs 112/98** attraverso il quale vengono definite sia le attività e le aree d'intervento oggetto dei servizi sociali: *“per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal Sistema Previdenziale e da quello Sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”* (art 128 – 132) sia i

compiti attribuiti ai Comuni quali “...i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei Servizi Sociali...”;

- della **legge 328/2000** «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», la quale, tra le funzioni delle Regioni (art. 8 co. 3) lett. a) annovera quella della determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già esistenti;
- del disposto dell'art. 30, co. 4 del **D. lgs 267/2000** e ss.mm.ii., che sancisce la possibilità degli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare tra loro apposite convenzioni;
- della **Legge Costituzionale n. 3/2011** (modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale stabilisce che alle Regioni spetta la potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza salvo per la “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali*” (art 117, comma 2 lettera m);
- del **D.Lgs. 118/2011** «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (e successive modifiche del **D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126**), che individua nell'armonizzazione dei sistemi contabili il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili e stabilisce l'obbligo per tutti i Comuni a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti;
- del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014;
- del documento attuativo approvato, da ultimo, con DGR del 21 marzo 2016, n. 285 “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA)” e ss.mm.ii.;

Tenuto conto dell'evoluzione della normativa regionale in materia di servizi sociali e di riforma del sistema amministrativo regionale ed in particolare, nella fase attuale:

- con la **L. R. 2 aprile 2015, n. 10**, denominata “Riordino delle funzioni amministrative e regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”, sono state soppresse le Unioni speciali di comuni, nonché gli Ambiti Territoriali integrati, e si prevede che le funzioni in materia di politiche sociali sono conferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione (di cui all'art. 30, c. 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- con **L. R. 9 aprile 2015, n. 11**, denominata “Testo unico in materia di sanità e Servizi sociali”, all'art. 265 si ribadisce che l'erogazione dei servizi sociali deve essere garantita tramite la Zona sociale, intesa quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari;
- con il **Nuovo Piano Sociale Regionale** (adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1104 del 03/10/2016 e trasmesso all'Assemblea Legislativa per l'approvazione), al paragrafo 3.4.2. viene indicato che “*La Convenzione per la gestione associata è lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale, cioè al Comune capofila della Zona Sociale*”;

- con la L.R. 17/08/2016 n. 10 sono state apportate, tra l'altro, modifiche al Testo Unico della Sanità e dei Servizi Sociali (l.r. 11/2015) che, nel rispetto del disposto della l.r. 10/2015, definiscono il nuovo modello organizzativo dell'area sociale che restituisce protagonismo alle 12 zone sociali stabilendo che le funzioni in materia di politiche sociali sono esercitate dai comuni, tramite il Comune capofila, attraverso la convenzione di cui all'art. 30, comma 4, del D.lgs 267/2000;

Considerato che:

- nella seconda metà del 2000 ha preso avvio in Umbria una stagione di profonda innovazione per le politiche sociali che ha coinvolto tutti i Comuni del territorio regionale "associati" in 12 ambiti territoriali, ora zone sociali, con l'obiettivo di ridisegnare i sistemi socio-assistenziali locali nella direzione di una ipotesi di un welfare comunitario posto a fondamento del processo di riforma indicato dal primo Piano Sociale Regionale e confermato poi dal secondo Piano Sociale Regionale;
- che è volontà delle parti coordinare le attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- i Comuni dell'ambito territoriale n. 10 hanno indicato, fin dalla fase iniziale, il Comune di Terni quale Comune Capofila d'Ambito, ora di Zona, che ha, così, assunto la responsabilità di guida e di coordinamento del processo di programmazione sociale territoriale (denominato Piano Sociale di Zona). Tale ruolo è stato successivamente confermato nella fase di realizzazione, come si evince dal verbale della Conferenza di zona del 20 settembre 2016;
- la presente Convenzione per la Gestione Associata attribuisce al Comune Capofila le responsabilità gestionali e tecniche dei servizi che ha assunto—in relazione allo status di ente delegato di cui alla conferenza suddetta, provvedendo quindi, all'esercizio dei medesimi con la propria struttura amministrativa e tecnica attraverso la costituzione dell'Ufficio di Piano di Zona, composto dai dirigenti o dai funzionari incaricati dai comuni di zona, e finalizzato al coordinamento tecnico-istituzionale e alla valutazione in itinere di quanto definito dall'accordo per la gestione associata;
- in questi anni è stato realizzato un sistema di servizi ed interventi sociali articolato in cinque differenti livelli di welfare (leggero – comunitario – domiciliare e di supporto alla famiglia - residenziale e semiresidenziale – emergenza sociale) e diversificato per target d'età e/o aree tematiche (servizi sociali territoriali - sostegno alla genitorialità - protezione sociale e tutela dei minori – anziani – disabilità – contrasto alla povertà ed esclusione sociale – immigrazione) sostenuto da finanziamenti nazionali, regionali e da quelli relativi ai singoli bilanci comunali;
- Nei Documenti di Programmazione Unica (DUP) dei Comuni della Zona sociale 10 sono stati previsti alla Missione 12 - **Diritti sociali politiche sociali e famiglie** - i programmi relativi alle aree d'intervento sociale, infanzia e minori - disabilità – anziani- soggetti a rischio di esclusione sociale – programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali, nell'ambito dei quali ricomprendere le attività e la rete dei servizi oggetto della presente convenzione;

Dato atto che

- negli incontri della Conferenza dei Sindaci i Comuni interessati, dopo aver condiviso una valutazione di quanto fin qui effettuato e aver individuato gli interventi e servizi sociali da ritenersi, alla luce della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria, nonché del nuovo Piano Sociale Regionale, livelli di assistenza necessari a garantire ai cittadini e alle loro famiglie in modo omogeneo nei territori dei Comuni della Zona Sociale n. 10, anche con modalità innovative coerentemente a quanto stabilito nel POR – Umbria FSE 2014-2020 – Asse II e nei Piani operativi Nazionali Fondi SIE hanno confermato il Comune di Terni quale Comune Capofila delle Zona Sociale a cui conferire la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali e socio sanitari.
- in data 20 settembre 2016 (Prot. n. 0140496 del 04/10/2016) la Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 10 ha esaminato e condiviso il testo della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, i Comuni Sottoscrittori convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Convenzione

Art. 2 – Modello di governance della Zona Sociale n. 10

Le Zone Sociali, di cui all'art. 268 bis del TU 11/2015, sono le articolazioni territoriali, corrispondenti al territorio dei Distretti Sanitari, preposte, alla gestione associata, mediante convenzione degli interventi e dei servizi sociali da parte dei Comuni (ai sensi della L.R. 10/2015 e della L.R. 11/2015, come modificata dalla L.R. 10/2016) e sono chiamate a garantire quanto disposto dal vigente piano sociale regionale.

Il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale n. 10 è garantito dalla Conferenza di Zona composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale 10 o da loro assessori delegati così come stabilito dall'art. 271 del T.U. 11/2015.

Art. 3 – Finalità della Convenzione per la gestione associata

Le finalità della presente convenzione, sono:

- l'esercizio associato delle funzioni in materia di politiche sociali, di cui al successivo art. 4, dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza;
- l'integrazione con le altre politiche di welfare e, in particolare, con quelle sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali, dei servizi e degli interventi, nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale

Art. 4 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione delle attività e dei servizi sociali, socio - educativi, socio - sanitari e socio – lavorativi, anche in relazione alla programmazione ed alla gestione delle risorse FSE, in coerenza con i vincoli normativi ed in raccordo con le politiche nazionali attraverso modalità di coprogettazione e coprogrammazione, previsti nelle seguenti macroaree d'intervento:

- PROMOZIONE DELLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE E DI CURA DELLE FAMIGLIE E CONCILIAZIONE;
- PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA DEI MINORI;
- SISTEMA DEI SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
- SISTEMI DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -SSAL
- SERVIZIO AFFIDO
- SERVIZIO ADOZIONI
- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE
- PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO;
- SOSTEGNO DELLA VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA';
- INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE A RISCHIO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE; SIA
- SERVIZI PER IMMIGRAZIONE;
- RETE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI;
- INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E P.R.I.N.A.;
- INNOVAZIONE SOCIALE
- INTERVENTI DEL POR UMBRIA FSE 2014-2020
 - **Mediazione familiare** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - **Servizio di assistenza domiciliare ai minori** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - **Tutela minori (prevenzione abuso/maltrattamento intrafamiliare attraverso équipe multidisciplinare)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - **Minori con disabilità assistenza domiciliare** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - **Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento

- dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- **Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
 - **Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
 - **Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti a i bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia; Azione 1 AdP);

Art. 5 - Titolarietà della funzione ed esercizio della gestione

Attraverso la presente Convenzione i Comuni della Zona Sociale n. 10 conferiscono la delega al Comune di Terni, in quanto Comune Capofila della Zona Sociale n. 10, per l'esercizio delle attività di cui all'art. 4.

Il Comune Capofila, al quale competono le responsabilità gestionali e tecniche relative a quanto previsto dalla presente convenzione, è tenuto a provvedere all'organizzazione e alla gestione amministrativa dei servizi, sia in forma diretta che attraverso affidamento a terzi, realizzando le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni, nel rispetto della normativa e osservando i principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità gestionale.

La titolarità delle funzioni, rimane in capo a ciascuno dei Comuni associati.

Tutti gli altri atti approvati dal Comune Capofila in virtù della presente convenzione, e che non siano puramente gestionali, dovranno acquisire il parere preventivo favorevole degli Enti sottoscrittori.

Per quanto riguarda inoltre eventuali materie sociali e socio-educative che rivestono rilevanza strategica per la programmazione unitaria della Zona Sociale n. 10, pur non rientranti nelle attività previste all'art. 4 della presente convenzione, le Amministrazioni comunali interessate si impegnano a concordare indirizzi comuni condividendo specifici accordi.

Infine si ribadisce l'impegno attivo degli Enti della zona sociale per l'applicazione dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, in coerenza con quello assunto dallo Stato e dalla Regione Umbria, quale elemento determinante per costituire un sistema di coinvolgimento e partecipazione attiva delle Associazioni di persone con disabilità e loro familiari e per definire in maniera condivisa adeguate politiche locali.

art. 6 - Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica costituita dai dirigenti e/o dai funzionari incaricati dei Comuni della Zona Sociale finalizzata a condividere e realizzare la programmazione annuale ed il monitoraggio periodico delle attività e dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-lavorativi previsti dalla presente convenzione.

All'ufficio di piano compete, in particolare:

- Elaborare le proposte di regolamento d'accesso e di compartecipazione degli utenti al costo degli interventi e servizi da sottoporre alla valutazione della Conferenza di zona e alla conseguente approvazione da parte dei competenti organi comunali;
- Provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità, di risorse e opportunità, anche grazie al necessario coinvolgimento degli Uffici della cittadinanza;
- il supporto tecnico alle azioni di concertazione territoriale finalizzate alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione dei Piani sociali di zona;
- la elaborazione degli atti di programmazione territoriale;
- il raccordo con la Regione;
- la sperimentazione, l'implementazione e la conseguente messa a regime del sistema informativo regionale (SISO) e di quello nazionale relativo al Casellario dell'Assistenza INPS al fine di sviluppare flussi di dati informativi coerenti e omogenei nel territorio zonale finalizzati a fornire elementi utili alla programmazione di interventi e servizi sociali.
- l'implementazione dei sistemi informativi già esistenti e in via di realizzazione (SIRU, SISo, SINA, SInBa, SIP, SIM, Casellario dell'Assistenza), finalizzati alla produzione dei flussi informativi.
- la responsabilità delle procedure amministrative connesse alla programmazione, alla gestione, al controllo, alla rendicontazione delle risorse finanziarie e all'affidamento dei servizi previsti dal Piano sociale di zona (definizione di bandi, gare d'appalto, ecc.);
- la responsabilità gestionale e contabile dei servizi di cui al precedente art. 4 per cui disporrà di un budget costituito dai fondi indicati nel successivo art. 8.

Per poter inoltre ottemperare in modo appropriato ai vari cicli di programmazione territoriale (piani di zona) e garantire lo svolgimento delle funzioni indicate dal vigente piano sociale regionale, l'ufficio di piano potrà dotarsi, previo parere favorevole acquisito dalla Conferenza di Zona, di adeguate figure professionali e avvalersi di specifiche collaborazioni con Enti e/o Istituzioni competenti in ambito di ricerca sociale.

Per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune Capofila, attraverso l'ufficio di piano, provvederà ad espletare tutte le procedure per il loro affidamento a terzi, con valenza per tutta la zona sociale 10 e agli adempimenti derivanti dalla programmazione e gestione delle risorse FSE.

L'ufficio di piano, per le procedure di cui al comma precedente, potrà essere integrato, in relazione alla specificità delle attività del servizio da affidare da personale tecnico/amministrativo fornito all'uopo dai comuni convenzionati con apposito atto dirigenziale.

Art. 7 – Responsabile sociale della Zona

Il Responsabile sociale della Zona è designato dalla Conferenza di zona e nominato dal Comune capofila per un periodo di tempo uguale alla durata della presente convenzione.

Il Responsabile sociale della Zona assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio di Piano, assolvendo, principalmente, a funzioni di coordinamento dell'ufficio stesso.

Al Responsabile sociale della Zona compete altresì, la facilitazione e il supporto dei processi partecipativi della programmazione e della progettazione, nonché la cura dei processi di integrazione intersettoriali e interorganizzativi finalizzati alla costruzione del Piano di Zona ed alla sua attuazione.

Il Responsabile sociale della Zona costituisce anche un riferimento nel rapporto territorio-Regione, adeguato a fornire input per la programmazione strategica. Infine, il Responsabile sociale è il referente tecnico che si interfaccia con la direzione del Distretto Sanitario e con gli altri servizi della Azienda ASL, per la programmazione e la realizzazione degli interventi socio-sanitari e sanitari.

In particolare, il Responsabile sociale:

- garantisce su tutto il territorio della Zona, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza di Zona;
- promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti.

Quanto sopra permane fatto salvo quanto previsto nel nuovo Piano Sociale regionale.

Art. 8 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione

Il sistema di finanziamento della rete degli interventi e servizi sociali previsti all'art. 4 della presente Convenzione è sostenuto da risorse economiche provenienti da vari livelli istituzionali (nazionali, regionali, comunali e comunitari) come di seguito indicato:

- **Fondo nazionale per le politiche sociali, ex legge n. 328/2000**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni anno assegna il FNPS alle Regioni. La Regione Umbria con specifico atto di programmazione lo ripartisce congiuntamente a quello regionale tra i Comuni Capofila delle 12 Zone Sociali (ai sensi dell'art. 268 della L.R. 11/2015);

- **Fondo sociale regionale**

La Regione dell'Umbria annualmente assegna le risorse economiche relative al F.S.R. congiuntamente a quelle nazionali ai Comuni Capofila delle 12 Zone Sociali, tenendo conto di specifici indicatori (popolazione residente ed elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto) ai sensi degli artt. 268, 356 e 357 della L. R.11/2015;

- **Fondo regionale per la non autosufficienza**

Il Fondo regionale per la non autosufficienza, al quale concorrono anche le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza che per la programmazione del Piano operativo distrettuale/zonale di attuazione del Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (P.R.I.N.A.) prevede la collaborazione tra le A.USL dell'Umbria e le Zone sociali;

- **Altri finanziamenti collegati a specifiche progettazioni**
- **Finanziamenti provenienti dai bilanci dei Comuni della Zona Sociale n. 10**

- **Fondo sociale europeo**

La nuova programmazione dei fondi strutturali europei ricomprende per il periodo 2014-2020 l'Obiettivo 9 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - finanziato prioritariamente con i fondi FSE.

Nell'ambito di tale Obiettivo, di particolare rilevanza per le politiche sociali locali sono il Programma nazionale Inclusione (PON Inclusione) e i Programmi operativi regionali (POR).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della definizione del piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ha approvato un programma nazionale a supporto del SIA (e della sua diffusione sul territorio nazionale) e degli interventi rivolti alle persone in situazione di grave marginalità sociale. A tale scopo saranno utilizzate quindi fonti di finanziamento comunitarie destinate nel PON Inclusione, al rafforzamento del sistema di servizi e interventi di inclusione attiva.

Il Ministero attribuisce alle Zone sociali le risorse del PON sulla base di indici demografici. La Zona sociale è chiamata a rispondere al bando non competitivo, emanato dal Ministero, ai fini dell'assegnazione di dette risorse.

La Regione Umbria, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" articolato in cinque assi prioritari (DGR n. 118/2015 - presa d'atto della approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2014) n.9916 finale del 12.12.2014), ha adottato, con DGR n. 430/2015, il documento di indirizzo attuativo (DIA) e con successiva DGR n.1633/2015 ha approvato le linee d'indirizzo relativamente all'Asse 2. "Inclusione sociale e lotta alla povertà".

Nell'ambito di tale quadro regolativo si prevede l'adozione di specifici accordi di collaborazione con i Comuni Capofila delle Zone Sociali nei quali verrà ricompreso l'insieme delle tematiche oggetto di finanziamento da parte del FSE di interesse per la zona per le finalità di estensione dei beneficiari e delle caratteristiche dei servizi, nonché finalità di cambiamento strutturale del sistema di erogazione degli stessi.

- **Quota proveniente dalla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.**

art. 9 – Rapporti finanziari

Le risorse provenienti dal FNPS e dal FSR, di cui all'art. 8 e trasferite con specifici atti regionali al Comune di Terni capofila della Zona Sociale, vengono destinate a sostenere i costi degli interventi e dei servizi previsti all'art 4 della presente convenzione.

I Comuni della Zona Sociale n. 10 provvedono ad individuare in sede di predisposizione della proposta di Bilancio annuale le risorse economiche da destinare ai servizi/interventi oggetto della presente convenzione per la quota parte loro spettante non coperta dai trasferimenti nazionali/regionali e a comunicarne l'ammontare al Comune capofila e, nello specifico, all'Ufficio di Piano.

Le modalità della gestione associata relativamente ai rapporti finanziari sarà definita sulla base di criteri socio – demografici.

Art. 10 - Modalità di riparto degli oneri tra i Comuni sottoscrittori

Per quanto espresso al precedente articolo 8, i Comuni della zona Sociale n. 10 sono tenuti a corrispondere al Comune capofila le risorse necessarie alla gestione delle funzioni delegate di cui all'articolo 4, secondo la seguente ripartizione:

Quota parte forfettaria quantificata annualmente per costi di gestione della gestione associata (dotazioni umane e strumentali relativa alla predisposizione dei servizi e degli interventi);

- Rimborso dei costi di relativi ai singoli interventi/servizi erogati in base a criteri socio-demografici;
- Rimborso da parte dei Comuni dei costi relativi al personale dell'Ufficio di cittadinanza;
- Il rimborso forfettario non verrà richiesto laddove venga effettuato il trasferimento di tutte le risorse regionali per le funzioni di coordinamento della programmazione zonale;
- Attribuzione di personale con time budget dedicato allo svolgimento delle funzioni associate presso l'ufficio di piano.

Per quanto concerne le modalità di rendicontazione economica finanziaria, i tempi e le modalità di pagamento saranno oggetto di un successivo accordo integrativo della presente (vd. Art. 9).

art. 11 – Rapporti finanziari e adempimenti relativi alla risorse FSE

Per quanto riguarda i rapporti finanziari e gli adempimenti relativi alla gestione e al controllo delle misure finanziate a valere sul FSE si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e a quanto previsto dagli accordi di cui al precedente art. 8.

art. 12 - Durata e decadenza della convenzione

La presente convenzione avrà validità fino al 2023.

Art. 13 - Fasi di attuazione

La presente convenzione verrà attuata con decorrenza immediata per tutti i Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma SIA nazionale, fino alla gestione completa dei Fondi di provenienza nazionale, regionale, e comunale per diverse e successive fasi di lavoro entro il termine non superiore a mesi 18 dalla stipula della presente. Entro lo stesso arco di tempo verranno attivate procedure di armonizzazione delle regolamentazioni in essere nei singoli comuni associati, sino all'adozione di un regolamento unico per l'accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni sociali della Zona Sociale n. 10.

art. 14 – Revisione della convenzione

In presenza di situazioni che determinano impatti sulla programmazione regionale e territoriale, la presente convenzione può essere oggetto di modifica.

Il Comune capofila, nei casi e nelle modalità previste dalla legge può rinunciare al ruolo di comune capofila, ad eccezione dei compiti e delle attività relative ai servizi che trovano copertura finanziaria con il FSE e per le quali, quindi, il Comune rimane beneficiario responsabile.

art. 15 – Norma di rinvio

Tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla l.r. 11/2015 ss.mm.ii. e alle norme e disposizioni vigenti.

Terni, li

I Comuni di